



**Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi**

Ipotesi

ACCORDO NAZIONALE

del giorno tra la delegazione datoriale, rappresentata dalla Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Consigliera Ilaria Antonini, ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni centrali che hanno sottoscritto i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le parti concordano

Articolo 1

Campo di applicazione, efficacia e durata

Il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del presente contratto integrativo è quello del Comparto Funzioni Centrali periodo 2019-2021 sottoscritto in via definitiva in data 9 maggio 2022. Le materie regolate dal presente contratto integrativo sono quelle previste dall'articolo 7, comma 6, salvo il rinvio per le materie non espressamente disciplinate con il presente contratto integrativo ad altri accordi sottoscritti in precedenza o da stipulare.

Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale inquadrato nelle aree professionali con rapporto a tempo indeterminato e determinato in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli effetti del presente contratto decorrono, salva diversa prescrizione, dal giorno successivo a quello di sottoscrizione definitiva; sino a tale data, le fattispecie previste sono regolate sulla base della vigente contrattazione integrativa.

La data di decorrenza dei nuovi istituti regolati nel presente accordo è successiva alla data di rilascio dei necessari adeguamenti dei sistemi informativi e comunque non antecedente al 1° gennaio 2025.

Gli istituti regolati con il presente contratto sostituiscono integralmente quelli regolati con i contratti integrativi sottoscritti in precedenza, che pertanto sono disapplicati a decorrere di cui al periodo precedente.

Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del nuovo contratto integrativo.

Articolo 2 Relazioni sindacali

L'amministrazione conferma quanto previsto al Titolo II del CCNL Funzioni centrali sottoscritto in data 9 maggio 2022 in materia di relazioni sindacali.

Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

A tal fine, l'Amministrazione si impegna a garantire il pieno rispetto delle prerogative sindacali e delle procedure di partecipazione (informazione, confronto e organismi paritetici di partecipazione) e di contrattazione integrativa, anche, ove previsto, nell'ambito delle sedi di contrattazione decentrata.

Articolo 3 [...]

Articolo 4 [...]

Articolo 5 Diritto allo studio - Ripartizione del contingente di personale di cui all'art. 46, comma 1, del CCNL 12 febbraio 2018 per le amministrazioni articolate territorialmente.

Ai sensi dell'art. 46 del CCNL 2016 - 2018: "Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno. Le

amministrazioni articolate sul territorio provvedono a ripartire il contingente di personale di cui al presente comma tra le varie sedi."

Dopo l'applicazione della percentuale prevista dal CCNL di ripartizione del contingente del personale al quale concedere permessi studio, si conviene di ripartire secondo un arrotondamento all'unità più prossima e il contingente così ripartito sarà oggetto di eventuali compensazioni tra gli Uffici con ridistribuzione dei posti non utilizzati anche derivanti da scarti di arrotondamenti.

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1 dell'art. 46 CCNL 2016 - 2018, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente **ordine di priorità**:

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), nonché dipendenti iscritti ad ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi di formazione da essi organizzati.

Si introdurrà una scadenza di presentazione delle istanze di permessi studio ai fini della formulazione della graduatoria secondo l'ordine di priorità sopracitato.

Articolo 6

Criteria generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo

Risorse assegnate al welfare integrativo

Le risorse per i piani di welfare integrativo sono quelle annualmente disponibili sui capitoli n. 1226 "Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie" e n. 1234 PG 2 "Spese per i servizi sociali ed il benessere del personale", secondo la misura percentuale prevista dall'accordo di ripartizione tra il personale del comparto e dell'area delle funzioni centrali, sottoscritto in data _____.

Criteria di individuazione e riparto delle iniziative a favore del personale

Le risorse relative al piano di welfare integrativo, ivi comprese ulteriori risorse che si rendessero disponibili, sono destinate agli utilizzi e nelle misure percentuali indicate nella seguente tabella.

Iniziativa	Percentuale di ripartizione delle risorse disponibili
a) Contributo per la mobilità del personale per l'incentivazione e l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico	40%
b) Contributo e borse di studio per le attività prescolastiche, scolastiche, accademiche e formative dei figli fiscalmente a carico	35%
c) Contributo per spese sostenute per l'iscrizione a centri estivi/ludoteche dei figli fiscalmente a carico.	20%
d) Contributo per spese di assistenza domiciliare.	5%

- a) l'iniziativa di cui alla lettera a) viene erogata, nell'anno di riferimento, per la spesa sostenuta nell'anno precedente dal dipendente, o in alternativa per un figlio/o fiscalmente a carico, per l'acquisto di titoli di viaggio di trasporto pubblico.

Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di apposita documentazione dimostrativa, in misura non inferiore a 50,00 e non superiore a euro 500,00.

- b) l'iniziativa di cui alla lettera b) viene erogata, per le spese connesse all'istruzione ed alla formazione di figlie/i fiscalmente a carico relative all'anno educativo precedente a quello di riferimento (dal 1° agosto dell'anno precedente al 31 luglio dell'anno di riferimento), per riconoscere alle/ai dipendenti un contributo forfettario per spese scolastiche nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado, per frequenza di corsi universitari o post-universitari, borse di studio e per corsi di lingua.

Il contributo/rimborso erogato sulla base dei diversi eventi considerati (contributo forfettario e/o rimborsi) possono essere, tra di loro, cumulati fino ad un importo massimo di € 250,00, per dipendente; per le borse di studio l'importo può essere erogato fino a €. 1500,00.

- c) l'iniziativa di cui alla lettera c) viene erogata per le spese sostenute per l'iscrizione a centri estivi e ludoteche, inclusi sporting camp, dal mese di giugno al mese di settembre dell'anno di riferimento, per ciascuna\o figlia\o fiscalmente a carico di età compresa tra i 3 e i 14 anni non

compiuti. Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di apposita documentazione dimostrativa, in misura non inferiore a 50,00 e non superiore a euro 600,00.

- d) l'iniziativa di cui alla lettera d) viene erogata per la spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare a favore di genitori disabili o non autosufficienti, nonché a favore delle/dei figlie/i di età inferiore a 14 anni non compiuti, o disabili, indipendentemente dall'età, per spese sostenute dal mese di gennaio a quello di dicembre nell'anno precedente a quello di riferimento. La spesa complessivamente sostenuta dal richiedente, che può essere relativa anche al cumulo di più servizi assistenziali, non deve essere inferiore ad euro 1.500,00.

Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di apposita documentazione dimostrativa, fino al limite di euro 800,00.

Per tutte le iniziative sarà redatta una distinta graduatoria secondo ordine crescente dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza della\del richiedente, in corso di validità. Le istanze prive dell'attestazione ISEE non potranno essere accolte.

I dipendenti, nel cui nucleo familiare sia presente uno o più minore, in possesso del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L.104/1992 per il medesimo/i hanno priorità in graduatoria.

Criteria di riconoscimento del beneficio per le singole iniziative

Qualora le risorse destinate alle singole iniziative siano insufficienti a soddisfare tutte le domande presentate, l'importo riconosciuto a ciascun richiedente in relazione alla predetta graduatoria predisposta in ordine crescente rispetto al valore ISEE del nucleo familiare sarà riproporzionato secondo la seguente tabella:

Fasce di reddito	Percentuale applicata
ISEE da € 0,00 a € 20.000,00	90%
ISEE da € 20.001,00 a € 35.000,00	80%
ISEE oltre € 35.001,00	70%

Articolo 7

Destinazione del Fondo risorse decentrate

Le risorse del Fondo Risorse decentrate di cui all'articolo 49 del CCNL periodo 2019-2021 sottoscritto in via definitiva in data 9 maggio 2022 sono destinate al trattamento economico del personale inquadrato nelle aree degli operatori, degli assistenti e dei funzionari funzioni.

In particolare, le risorse, al netto di quelle con finalizzazione specifica, sono destinate alla copertura della spesa dei trattamenti economici correlati a:

- 1) performance organizzativa;
- 2) performance individuale;
- 3) indennità connesse alle particolari condizioni di lavoro ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità, alla responsabilità;
- 4) indennità connesse alla posizione organizzativa di cui all'art. 15 (Posizioni organizzative e professionali);
- 5) indennità connesse a specifiche responsabilità di cui all'art. 54 (Indennità di specifiche responsabilità);
- 6) differenziali stipendiali.

Alla contrattazione integrativa di sede è destinato un importo non inferiore al 20% delle risorse riservate al finanziamento dei trattamenti economici correlati alla performance organizzativa ed individuale.

Alla performance individuale è destinata una quota pari ad almeno il 30% delle risorse di cui all'articolo 49 comma 4 del CCNL periodo 2019-2021.

Le parti, in coerenza con le risorse aventi caratteristiche di certezza stabilità e continuità del Fondo, determinano il numero di differenziali stipendiali attribuibili in ciascuna area. Con accordo separato sono definiti i criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'articolo 14 del CCNL.

Salvo diversa e specifica disciplina, gli eventuali risparmi quantificati a consuntivo per i trattamenti economici di cui ai punti 2, 3, 4 e 5, incrementano le risorse destinate alla performance organizzativa e vengono ripartiti con i medesimi criteri.

Articolo 8

Indennità correlate a particolari condizioni di lavoro

Indennità di turno e addetti alle segreterie

La turnazione deve garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definite tipologie di funzioni e di uffici. La turnazione su sei e sette giorni settimanali è da considerare eccezionale e solo per periodi limitati. A tale articolazione si fa ricorso qualora le tipologie di orario ordinario, flessibilità, lavoro straordinario, recupero dei tempi non lavorati, non risultino in nessun modo sufficienti a coprire le esigenze di funzionalità del servizio.

Criteri per lo svolgimento di attività lavorativa in turni:

- si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
- la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno;
- all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
- l'orario pomeridiano inizia alle ore 14:00 e termina alle ore 20:00. Non è prevista flessibilità in entrata ed in uscita;
- il personale in turnazione non può inderogabilmente effettuare orario di lavoro straordinario nel giorno della turnazione;
- il limite per dipendente è stabilito nella misura di 11 turnazioni mensili per un massimo di 121 turni annui.

Il fabbisogno finanziario, quantificato sulla base degli allegati criteri di individuazione delle tipologie di ufficio compatibili con i turni e di dimensionamento del personale assegnato (allegati A e B), è riferito ai seguenti Centri di responsabilità:

- ◇ *Dipartimento del Tesoro;*
- ◇ *Dipartimento dell'Economia;*
- ◇ *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;*
- ◇ *Dipartimento delle Finanze;*
- ◇ *Dipartimento della Giustizia Tributaria;*
- ◇ *Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi;*
- ◇ *Uffici di diretta collaborazione con l'autorità politica (personale di supporto che non sia destinatario della specifica indennità accessoria di diretta collaborazione).*

L'effettiva assegnazione del personale in turnazione è effettuata massimizzandone l'efficienza allocativa (minimo impiego delle risorse). Eventuali fabbisogni aggiuntivi, anche in ragione di eventi non prevedibili e congiunturali, saranno gestiti attraverso il ricorso agli istituti contrattuali del lavoro straordinario, della flessibilità e del recupero del tempo non lavorato.

Le unità di personale da adibire a turnazione sono nominativamente individuate con ordine di servizio, atteso il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di ufficio o di servizio. Di tali provvedimenti è data informazione preventiva alle OO. SS. territoriali ed alla RSU competente. La prestazione lavorativa del dipendente in turnazione (massimo 11 turni mensili) è rilevata esclusivamente sulla base dei sistemi informativi, relativi alle presenze/assenze, in essere presso l'Amministrazione. Gli uffici competenti provvedono, anche trimestralmente, alla liquidazione ed al pagamento dei relativi compensi previa verifica del rigoroso rispetto delle prescritte formalità.

I prospetti consuntivi dei turni effettuati per Centro di responsabilità formeranno oggetto di apposita informativa trimestrale alle OO. SS. nazionali.

Ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 7 del CCNL del 12 febbraio 2018, al personale che effettui turnazioni, alternandosi, presso realtà operative che necessitano di prestazioni lavorative pomeridiane, notturne, festive o notturne festive, compete l'emolumento nelle seguenti misure lorde:

IMPORTI LORDI				
GRUPPI PER AREE	Pomeridiano	Notturmo	Festivo diurno	Festivo notturno
AREA OPERATORI	€ 25,00	€ 32,50	€ 32,50	€ 37,50
AREA ASSISTENTI	€ 27,50	€ 35,75	€ 35,75	€ 41,25
AREA FUNZIONARI	€ 30,00	€ 39,00	€ 39,00	€ 45,00

L'indennità in parola è attribuita esclusivamente per turno pomeridiano, notturno o festivo e notturno - festivo di durata non inferiore a sei ore e, comunque, che si protragga per almeno sei ore dalle ore 14.00, in relazione alle esigenze e alle tipologie lavorative delle singole unità organizzative.

Maggiori esigenze anche per effetto di riorganizzazioni che determinano un aumento del fabbisogno, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato A), saranno soddisfatte nel limite del numero complessivo di turnazioni e delle risorse destinate alla copertura del costo dell'indennità.

Al finanziamento dell'indennità di turnazioni sono destinate fino a euro 1.341.600,00 per un numero complessivo di 33.700 turnazioni (vedi allegati A e B).

Per compensare l'esercizio di compiti che comportano disagi e gravose articolazioni dell'orario di lavoro è istituita una specifica indennità per gli addetti presso le segreterie. Detta indennità compete a massimo tre unità di personale in servizio presso le segreterie dei Capi Dipartimento ed a due unità in servizio presso le segreterie dei Direttori/Ispettori generali, come specificamente individuati (allegato C). L'indennità in parola di importo giornaliero di euro 12,00, per gli assistenti, ed euro 18,00 per i funzionari, è corrisposta per 11 mesi, esclusivamente per le giornate di effettiva presenza (nella sede di lavoro) in cui il dipendente protrae l'orario giornaliero fino ed

oltre alle ore 19:00. La corresponsione della presente indennità non è compatibile con l'indennità di posizione organizzativa prevista per il personale dell'area dei funzionari e con l'indennità di specifiche responsabilità prevista per il personale dell'area degli assistenti. Nell'arco dello stesso mese il personale destinatario dell'indennità di segreteria non può svolgere, nemmeno alternativamente, lavoro in turni.

Al finanziamento dell'onere dell'indennità sono destinate fino a euro 532.000,00 (lordo amm.ne) per un numero complessivo di 92 unità.

Indennità di reperibilità

All'istituto della reperibilità, di cui all'articolo 20 del CCNL del 12 febbraio 2018, può farsi ricorso soltanto:

- durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro;
- per essenziali ed indifferibili esigenze funzionali che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre tipologie di orario di lavoro.

Tali prestazioni lavorative potranno essere richieste con riferimento esclusivo a quelle professionalità non presenti in servizio, indispensabili per assicurare impreviste esigenze di funzionamento per le tipologie di ufficio di seguito individuate, nei limiti del contingente assegnato.

La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.

Il dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di quattro volte in un mese, per un massimo di undici mesi. In caso di chiamata in servizio, la prestazione lavorativa non può essere superiore a 6 ore e la stessa viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta del lavoratore, con recupero orario.

L'importo di tale indennità, prevista dall'art. 20, comma 6, del CCNL del 12 febbraio 2018, è elevato a euro 17,50 lordi per turni di reperibilità di 12 ore. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità compete proporzionalmente alle ore di reperibilità.

Le strutture ed i criteri sono di seguito rappresentati:

- ◇ *Uffici di diretta collaborazione con l'autorità politica (personale di supporto che non sia destinatario della specifica indennità accessoria di diretta collaborazione) fino ad un massimo di 15 unità;*

- ◇ *uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento* fino ad un massimo di 105 unità di personale complessive ripartite tra i Dipartimenti (allegato D);
- ◇ *strutture informatiche di rilevanza nazionale* fino ad un massimo di 40 unità di personale complessive ripartite tra i Dipartimenti del Tesoro, RGS DF e DAG (n. 10 per dipartimento);
- ◇ *Cassa speciale monete direzione I - Uffici VIII e IX del Dipartimento dell'Economia* presso la predetta cassa nei giorni non lavorativi (cassiere speciale e controllore capo e loro sostituti) fino ad un massimo di 5 unità di personale.

Nel rispetto del limite massimo individuale definito per Dipartimento, l'individuazione delle unità di personale da collocare in reperibilità sarà effettuata mediante l'adozione di un ordine di servizio di cui sarà data preventiva informazione alle RSU ed alle Organizzazioni sindacali territoriali.

All'interno di ciascun Dipartimento, fermo restando il limite massimo assegnato a ciascuno di essi, sono possibili compensazioni tra gli Uffici.

Al finanziamento dell'indennità sono destinate fino a euro 168.600,00 (lordo amm.ne) per un numero complessivo di 7.260 prestazioni indennitarie.

Servizio automobilistico

Al fine di fronteggiare le particolari situazioni di lavoro correlate all'espletamento delle mansioni di conducente di automezzi, per i dipendenti assegnati al Servizio Automobilistico centralizzato, facente capo alla Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e degli affari generali, è prevista un'indennità mensile non cumulabile con altre indennità per undici mesi l'anno comprensiva della remunerazione a qualsiasi titolo dell'eventuale straordinario prestato, pari complessivamente ad euro 350,00.

Al finanziamento dell'onere dell'indennità sono destinate fino a euro 127.724,00 (lordo amm.ne) per un numero complessivo di 25 unità.

Sistema di gestione della sicurezza - Indennità

In virtù delle esigenze correlate alla gestione della sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione economico finanziaria, sono riconosciute specifiche indennità per il personale che, in esito alle procedure di individuazione

adottate, sarà destinato a ricoprire incarichi nell'ambito del sistema di sicurezza del MEF.

La spesa annuale massima prevista sarà pari ad euro 620.000,00. Gli importi annui lordi sono così determinati:

- ◇ *Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)* euro 450,00;
- ◇ *Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)* euro 300,00;
- ◇ *Addetto all'emergenza (antincendio e primo soccorso)* euro 150,00.

Dei provvedimenti di nomina sarà resa preventiva informativa alle RSU ed alle Organizzazioni sindacali territoriali.

Al finanziamento dell'onere dell'indennità sono destinate fino a euro 620.000,00 (lordo amm.ne).

Indennità per i centralinisti non vedenti

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, per i centralinisti non vedenti è corrisposto un importo pari ad euro 5,00 lordi, secondo i criteri previsti dalle relative disposizioni normative.

Al finanziamento dell'indennità sono destinate fino a euro 169.000,00 (lordo amm.ne), per un numero complessivo di 100 unità (euro 168.529,00).

Articolo 9

Indennità correlate a particolari posizioni di lavoro

Posizioni organizzative e professionali (art. 15 CCNL 2019-2021)

A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo, la spesa complessiva annua prevista per le posizioni organizzative sarà pari ad un massimo di euro 2.501.395,00 (lordo amm.ne) per n. 754 posizioni da euro 2.500,00 cadauna, ripartite tra gli Uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione rispettivamente del 52 per cento e al 48 per cento.

Il numero delle posizioni organizzative destinato agli uffici centrali dei singoli dipartimenti sarà ripartito secondo i seguenti criteri:

- 1) 48%, in relazione al numero degli uffici centrali dirigenziali non generali;
- 2) 52%, in relazione alla dotazione organica del personale degli uffici centrali di ciascun dipartimento.

I dipartimenti con articolazioni territoriali, sulla base dell'esigenze di servizio, possono prevedere una diversa ripartizione del numero delle posizioni organizzative tra gli uffici centrali e periferici.

Il numero delle posizioni organizzative destinato agli uffici territoriali sarà ripartito in relazione alla dotazione organica del personale delle Aree.

Indennità di specifiche responsabilità area degli assistenti (art. 54 CCNL 2019-2021)

Ai sensi dell'articolo 54 del CCNL 2019-2021, a decorrere dall'annualità 2025 la spesa complessiva di euro 972.700,00 (lordo amm.ne) per n. 733 posizioni a euro 1.000 lordo dipendente, è destinata per il finanziamento della specifica indennità da attribuire al personale appartenente all'area degli assistenti tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite e dalla specializzazione richiesta dai compiti affidati.

L'indennità in parola, il cui importo annuale è definito in euro 1.000,00 può essere corrisposta per lo svolgimento dei compiti di seguito riportati:

- funzioni di Cassiere, Vice Cassiere e Controllore capo (maneggio di denaro, delle monete e dei biglietti a debito dello Stato);
- funzioni di Consegnatario e Vice Consegnatario formalmente incaricati che hanno in consegna beni per un valore superiore a di euro verificabile dai documenti contabili;
- funzioni di responsabilità presso sedi distaccate/decentrate in assenza di altri soggetti responsabili;
- particolari compiti che nell'ambito delle attività da svolgere richiedono specifici livelli di responsabilità.

Ai fini della previsione contenuta nel presente articolo, l'individuazione di ulteriori tipologie di specifiche responsabilità avviene nell'ambito dell'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI). A tal fine l'amministrazione effettua una ricognizione delle attività svolte dal personale dell'area degli assistenti.

Fermo restando il contingente massimo previsto, il numero delle indennità viene ripartito tra gli Uffici dell'Amministrazione in modo proporzionale al numero degli assistenti presenti presso i dipartimenti.

I dipartimenti con articolazioni territoriali, sulla base dell'esigenze di servizio, possono prevedere una diversa ripartizione del numero delle indennità tra gli uffici centrali e periferici.

Indennità specifiche responsabilità Direttori Corti di giustizia
(norma di stralcio)

Per lo svolgimento delle funzioni di Direttore delle segreterie delle Corti di giustizia non dirigenziali è corrisposto un compenso fino ad un massimo di

euro 3.210,00 (2.500,00+710,00) annui lordi. Detto compenso è pari ad un massimo di euro 3.860,00 (3.000,00+860,00) annui lordi, nel caso di direzione di uffici con dotazione organica compresa tra 30 e 50 unità di personale; oltre le 50 unità di personale il compenso è pari ad un massimo di euro 4.500,00 (3.500,00+1.000,00) annui lordi. Per lo svolgimento delle funzioni di referente delle sezioni staccate delle segreterie delle corti di giustizia di 2° grado è corrisposto un compenso fino ad un massimo di euro 1.500,00 annui lordi. Tutti i compensi sono corrisposti in ragione della giornata di effettiva presenza.

Per lo svolgimento di funzioni di Direttore di Segreteria di Corti di giustizia non dirigenziale in una sede diversa da quella di appartenenza è corrisposta, rispetto ai compensi sopra indicati, una maggiorazione del compenso pari ad euro 1.000,00.

La presente indennità, stimata complessivamente in euro 547.145,00 (importo lordo amministrazione arr.to), viene corrisposta in via residuale fino al completamento della riorganizzazione del Dipartimento della Giustizia Tributaria.

Articolo 10 **Disposizioni finali**

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dagli specifici istituti regolati, le unità indicate debbono intendersi quale numero massimo impiegabile; inoltre, le misure dei trattamenti economici previsti corrispondono ad importi massimi erogabili.

Le spese derivanti dagli istituti regolati con il presente contratto, sono poste a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 49 del CCNL 2019/2021.

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente accordo relativamente agli istituti regolati e per effetto dei processi di riorganizzazione in atto rientrano nella disponibilità del Fondo risorse decentrate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo integrativo, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali vigenti, ove compatibili, e non sostituite con le previsioni del presente contratto integrativo e con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001.